



Decreto Dirigenziale n. 254 del 06/09/2010

A.G.C. 05 - Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore: 07 -Prov. Eco., Tutela dell'Amb., Disinquinamento, Protezione Civile - Napoli

Oggetto:

D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 272 comma 2. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per attività svolte in deroga. Ditta: Malinconico Giuseppina. Attività: produzione saponi; sede operativa nel Comune di Napoli, al vico San Domenico Maggiore 3.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, "Norme in materia ambientale" e s. m. i., art. 269 comma 1, per tutti gli impianti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione, ad eccezione degli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale e degli impianti di cui ai commi 14 e 16 art. 269 e comma 5 art. 272;
- che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma ai sensi dell'art. 268, comma 1, lettera o) normativa succitata;
- che il legale rappresentante della ditta Malinconico Giuseppina, con sede operativa nel Comune di Napoli, al vico San Domenico Maggiore 3, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'attività di produzione saponi, ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 per attività in deroga di cui all'art. 272 comma 2 ed elencate nella parte II dell'allegato IV come "Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 Kg/g" e con produzione massima giornaliera di 100 Kg di sapone;
- che la richiesta di autorizzazione è stata presentata in data 21/11/06 con prot. 963851 ai sensi del DPR 25/07/91 e reiterata in data 14/05/10 con prot. 423537 ai sensi del D. Lgs. 152/06, integrata con note prot. 133287 del 13/02/08, corredata di relativa relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative;

RILEVATO

- che nella Conferenza di Servizi svoltasi nella data 30/06/2010, il cui verbale si richiama:
 - a. l'ARPAC, considerato che l'impianto a carboni attivi ha un'alta efficienza, che le emissioni sono trascurabili e non arrecano danni alla salute umana, ha espresso parere favorevole anche in presenza di un camino che non si elevi di almeno un metro dal colmo dei tetti, nel raggio di 10 mt e ha prescritto che la sostituzione dei carboni attivi e la misurazione delle emissioni avvengano con cadenza annuale;
 - b. il Comune di Napoli ha espresso parere favorevole con nota prot. 294/us del 10/06/10 a condizione che i locali siano parte originale dell'edificio e che abbiano una destinazione d'uso non residenziale e che i condotti di convogliamento dei fumi non siano ubicati sulla facciata principale;
 - c. l'A.S.L. ha espresso parere favorevole sotto l'aspetto igienico-sanitario con nota prot. 1760 del 18/06/2010;
 - d. la ditta ha dichiarato che l'edificio è di costruzione anteguerra e che i locali sono parte originale dell'edificio, la destinazione d'uso di essi non è residenziale come da visura catastale del 17/05/10 e che non è consentito installare camini sulla facciata dell'immobile;
- ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7, L. 241/90, si considera acquisito l'assenso della Provincia;
- che la Conferenza di Servizi a conclusione si è espressa favorevolmente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alla ditta Malinconico Giuseppina, con l'obbligo di sostituire i carboni attivi con cadenza annuale;

DATO ATTO

- che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n. 21605 del 30/12/2008);

- che l'autorizzazione di cui all'art. 269 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

RITENUTO

- di autorizzare, conformemente alla determinazione favorevole conclusiva della Conferenza di Servizi, la ditta Malinconico Giuseppina, con sede operativa nel Comune di Napoli, al vico San Domenico Maggiore, 3, esercente attività di produzione di saponi, con l'obbligo per la ditta di sostituire i carboni attivi ed effettuare il controllo delle emissioni con cadenza annuale;

VISTI

- il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i;
- la Legge n.241/90 e s. m. i;
- il D.D. n. 19 del 10/08/2009 dell'A.G.C. 05;

In conformità all'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente riportato e trascritto:

1. di autorizzare la ditta Malinconico Giuseppina, con sede operativa nel Comune di Napoli, a vico S. Domenico Maggiore, 3, alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 comma 2 Decreto Legislativo n. 152/06, per le attività in deroga di cui all'art.272 comma 2 ed elencate nella parte II dell'allegato IV denominata "Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 Kg/g" e con produzione massima giornaliera di 100 Kg/g di sapone, così come di seguito specificate:

2.

Camini	Fase	Inquinanti	Portata mc/h	Conc.zione mg/nmc	Flusso di massa g/h	Sistema di abbattimento
E1	Lavorazione	Polveri totali SOV totali	240	< 3 < 5	< 0,2 < 1	Filtri antigrasso + carboni attivi

3. di obbligare la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;
- i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
- contenere le emissioni prodotte nei limiti su indicati, di cui alla relazione allegata all'istanza;
- le misurazioni e/o valutazioni periodiche delle emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza annuale e successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Napoli;
- l'impianto di abbattimento deve essere tenuto in continua e costante efficienza;

- sostituire i carboni attivi con cadenza annuale;
- provvedere all'annotazione in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
- **rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 in particolare:**
 - I. comunicare, agli enti di cui alla lettera e), la data di messa in esercizio, almeno 15 giorni prima;
 - II. effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle nuove emissioni prodotte;
 - III. trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Napoli;
 - IV. la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
- **rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:**
 - comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
 - richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;
- 4. di precisare che:
 - l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
 - la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
- 5. di demandare all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
- 6. di precisare che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi della Delibera di G.R. n.750/04, sono a carico della ditta interessata;
- 7. di stabilire che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D.lgs n. 152/06;
- 8. di notificare il presente provvedimento alla ditta Malinconico Giuseppina, con sede operativa nel Comune di Napoli, a vico San Domenico Maggiore, 3, esercente attività di produzione di saponi;
- 9. di inviare, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Napoli, alla Provincia di Napoli, all'ASL competente e all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli;
- 10. di inoltrare copia del presente atto all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Dott.ssa Lucia Pagnozzi